

COMUNE DI MORBEGNO

(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI AI FINI ASSISTENZIALI

Allegato alla deliberazione consiliare n°59 del 29.9.2008

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI AI FINI ASSISTENZIALI.

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa.

2. I beneficiari sono individuati fra quei soggetti in stato di disagio sociale e/o emergenza familiare che non hanno la possibilità immediata di trovare un'abitazione e che siano in grado di gestire autonomamente la propria condizione abitativa, supportati se necessario dai servizi sociali del territorio.

Art. 2 Modalità di ammissione.

1. L'assegnazione di ogni alloggio si effettua con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del Servizio sociale di base.

2. Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di una sistemazione immediata si procede, sempre su proposta del Servizio sociale di base, attraverso un'autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore competente che deve, in seconda istanza, essere ratificata con atto della Giunta comunale.

Art. 3 Criteri per l'ammissione agli alloggi comunali.

1. La relazione propositiva del Servizio sociale di base deve contenere:
 - a) le motivazioni per cui si richiede l'assegnazione;
 - b) il periodo di assegnazione, che, di norma, non può essere superiore a un anno;
 - c) il progetto individualizzato, sottoscritto per accettazione dal soggetto interessato.

2. L'Ufficio competente deve inoltre accertarsi che il richiedente posseda i seguenti requisiti, indispensabili per accedere a un alloggio:
 - a) essere residente nel Comune di Morbegno alla data di presentazione della richiesta;
 - b) non essere titolare di diritti di proprietà in via esclusiva, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, salvo casi particolari;
 - c) avere un I.S.E.E. inferiore a € 11.500,00, salvo casi particolari.

3. In presenza di un numero di richieste superiore alle disponibilità di alloggi, l'Ufficio competente vaglierà la condizione familiare tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - famiglia composta da un soggetto anziano solo (oltre 65 anni) e in subordine da coppie di anziani (oltre 65 anni);
 - presenza di certificazione di invalidità superiore al 75%;
 - presenza di famiglie monoparentali;
 - presenza di un provvedimento esecutivo di sfratto.

Art. 4 Proroga ospitalità

1. Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assegnazione, non sia stata ancora trovata una soluzione abitativa, il Servizio sociale di base può, con apposita relazione, chiedere il prolungamento dell'assegnazione indicando la durata del periodo aggiuntivo.
2. Il prolungamento dell'ospitalità deve essere approvato con atto della Giunta comunale.

Art. 5 Corrispettivo.

1. L'ospitalità comporta il pagamento al Comune di un corrispettivo mensile stabilito dalla Giunta Comunale sulla base delle spese annualmente sostenute per il mantenimento e il funzionamento degli alloggi oggetto del presente Regolamento. Tale corrispettivo verrà aggiornato ogni due anni.
2. Il mancato pagamento del corrispettivo per quattro mesi consecutivi, senza valide giustificazioni, comporta la perdita del diritto di permanenza nell'alloggio.
3. Gli importi dei corrispettivi devono essere versati presso la Tesoreria del Comune di Morbegno, a cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 6 Disciplina della permanenza.

1. L'assegnatario, prima di occupare l'alloggio, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna a:
 - a) osservare il progetto individualizzato;
 - b) occupare personalmente e stabilmente l'alloggio messo a disposizione;

- c) rilasciare, al termine del periodo di ospitalità concesso, l'alloggio nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato e sgombero di ogni effetto personale;
- d) provvedere al mantenimento in buono stato l'alloggio;
- e) utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione;
- f) non dare ospitalità, anche temporaneamente, a persone, senza espressa autorizzazione scritta del Comune;
- g) utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria;
- h) non apportare nessuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso dell'Amministrazione comunale;
- i) consentire l'accesso al personale autorizzato dal Comune per gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione. Consentire altresì al personale preposto e autorizzato dall'Amministrazione comunale di accedere all'alloggio per verificarne il corretto utilizzo;
- j) impegnarsi a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri inquilini;
- k) dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell'ospitalità;
- l) provvedere alla pulizia della scala interna e della scala esterna;
- m) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali guasti ai quali non è in grado di provvedere.

2. Nel caso di danni provocati all'arredamento e alla struttura l'assegnatario deve provvedere direttamente alla riparazione oppure provvede l'Amministrazione comunale rivalendosi sullo stesso.

3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che, senza colpa, possano colpire gli ospiti e le loro cose.